

**Allegato "D" al Repertorio n. 33653/6113**

**STATUTO ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI IN FORMA DI  
COOPERATIVA**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA**

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Rimini la Società cooperativa agricola denominata "Organizzazione di Produttori ASSOCIAZIONE REGIONALE tra PRODUTTORI OLIVICOLI DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Cooperativa Agricola" oppure, in breve "Organizzazione di Produttori A.R.P.O. - Società Cooperativa Agricola".

La cooperativa si è così trasformata ai sensi dell'art.4, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, dalla precedente Associazione di produttori olivicoli denominata Associazione Regionale tra Produttori Olivicoli.

La Cooperativa aderisce all'Unione UNAPROL, costituente organizzazione comune dei produttori ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102.

La Cooperativa, conformemente alla normativa regionale e nazionale vigente in materia, costituisce apposita sezione O.P. per il settore d'attività "Olive ed Olio" Con delibera dell'Organo amministrativo, la Cooperativa potrà istituire, sopprimere e trasferire, uffici periferici, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero..

Per l'istituzione, il trasferimento e la soppressione delle sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti .

**TITOLO II**

**SCOPO – OGGETTO**

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la valorizzazione al meglio delle produzioni olivicole dei propri soci e la tutela e miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli. La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori olivicoli, la Cooperativa si propone di ovviare alle carenze strutturali in materia di offerta e immissione nel mercato, di valorizzare la produzione rappresentata e di partecipare alla programmazione agricola regionale. In particolare la società, a titolo esemplificativo e non esaustivo, persegue i seguenti fini istituzionali:

- a) assicurare la programmazione della produzione dei soci e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione dei soci;
- c) partecipare alla gestione amministrativa del mercato ovvero delle crisi di mercato;
- d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

- e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;
- f) favorire processi di rintracciabilità, certificazione e protezione qualitativa dei prodotti, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente;
- g) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- h) realizzare iniziative volte a migliorare la commercializzazione anche mediante l'utilizzo di tecniche di logistica che consentano di accorciare la filiera;
- i) adottare nel perseguimento dei propri fini tecnologie innovative che concorrano a favorire la competitività dell'intera filiera;
- j) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
- k) fornire ai soci assistenza per l'esercizio di una razionale ed economica attività nel settore delle produzioni olivicole, anche mediante l'attuazione di servizi comuni;
- l) migliorare le condizioni professionali, economiche, sociali e culturali dei soci e degli operatori del settore olivicolo;
- m) orientare la produzione dei soci nell'ottica della domanda dei consumatori, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- n) valorizzare e promuovere i prodotti.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può:

- adottare regolamenti e programmi vincolanti per tutti i soci in materia di programmazione delle produzioni e di commercializzazione;
- commercializzare l'olio di oliva, le olive e altre produzioni agricole dei soci, secondo modalità proposte dagli amministratori e in attuazione alle linee guida indicate dall'assemblea;
- stipulare, anche per conto dei soci, convenzioni, accordi e contratti per la lavorazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni olivicole e per la fornitura di servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali anche con terzi;
- svolgere attività di assistenza e consulenza organizzative e gestionale in tutti i settori, tra i quali, informatico dell'analisi chimica, del sistema qualità, nell'interesse delle imprese associate e assistendo le stesse nell'esercizio della loro attività produttiva con l'obiettivo del costante miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi;
- organizzare ogni opportuna forma di consulenza e di istruzione professionale;
- promuovere o partecipare ad iniziative dirette alla riduzione dei costi di produzione;
- compiere analisi di mercato in Italia e all'Estero;
- acquisire, realizzare e/o gestire, anche per il tramite di propri soci, altri enti e società partecipati o convenzionati, strutture, impianti ed attrezzature agricole ed industriali necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali, richiedendo a tal fine ai competenti organi pubblici e privati la erogazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di contributi, finanziamenti, mutui, leasing e quant'altro;
- creare, registrare, acquistare, gestire marchi commerciali ed ogni altro segno distintivo;
- svolgere attività promozionali e pubblicitarie;

- realizzare e gestire sistemi di qualità e di rintracciabilità di filiera;
- predisporre e realizzare anche a livello internazionale programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di olio extravergine di oliva e di olive da tavola di qualità, di ricerca di mercato, di formazione degli operatori;
- organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all'attività dei soci;
- promuovere, coordinare e divulgare studi, ricerche e sperimentazioni concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, dei sistemi di conservazione e confezionamento dei prodotti, il diverso utilizzo e smaltimento dei residui di lavorazioni agricole;
- predisporre e realizzare progetti e programmi operativi, annuali e pluriennali, anche sopranazionali, finanziati anche con i contributi dei soci e di enti pubblici ed organismi di livello locale, nazionale e comunitario;
- realizzare impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati allo svolgimento delle ricerche e studi di cui al punto precedente e alla pratica utilizzazione dei risultati;
- acquistare, prendere a nolo ed a leasing macchine ed attrezzature per essere impiegate nelle strutture della cooperativa ovvero nelle aziende condotte a qualsiasi titolo dai singoli soci;
- organizzare e/o partecipare a congressi, seminari, mostre, fiere ed ogni altro tipo di manifestazione, in Italia e all'estero, attinente al proprio ambito operativo;
- promuovere, istituire, coordinare o gestire in nome e per conto proprio o per conto terzi scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione, sostenendoli anche attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni in genere;
- assumere partecipazioni o interessenze o partecipare alla costituzione di consorzi, società ed altri raggruppamenti di soggetti pubblici e privati la cui attività possa concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle organizzazioni di produttori della legislazione vigente, sussistendone i requisiti;
- agevolare l'accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e qualsiasi altra provvidenza per ristrutturare o adeguare gli impianti e le strutture di commercializzazione, nonché per la vendita e lo stoccaggio delle produzioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie.
- concedere fidejussioni, avalli, pegni ed altre garanzie per la realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa inoltre:

- rappresenta i produttori soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alle produzioni agricole ed olivicole in particolare; ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di adesione;
- formula proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi per il settore olivicolo.

La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie nonché tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, assumere partecipazioni in altre imprese, società, cooperative, consorzi ed enti a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, concedendo loro prestiti, garanzie e fidejussioni.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai

regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Società, tramite apposita sezione O.P. con gestione separata, intende espletare anche le funzioni di Organizzazione di Produttori ai sensi e per gli effetti della legge regionale Emilia Romagna n° 24 del 7 aprile 2000 e del D. Lgs 102/05 e successive modificazioni e/o integrazioni nel settore d'attività Olive ed Olio

La sezione O.P, oltre a quanto sopra indicato tra gli scopi sociali,:

a) consegue il controllo diretto e una effettiva gestione centralizzata della produzione dei soci aderenti alla sezione O.P, relativamente al prodotto o ai prodotti per i quali è riconosciuta una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni, promuove e stipula accordi di filiera e contratti quadro;

b) per i prodotti per cui è riconosciuta quale O.P., provvede, direttamente o in nome e per conto dei soci produttori sezione O.P, all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in vigore;

c) assicura il conferimento da parte dei soci produttori della sezione O.P di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'organizzazione;

d) definisce programmi operativi al fine di assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Può aderire ad eventuali Associazioni di Organizzazioni di Produttori;

e) provvede all'immissione sul mercato della produzione degli aderenti alla sezione O.P;

f) opera ai fini di una riduzione dei costi di produzione;

g) promuove pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente. In particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire le biodiversità;

h) regola la materia della produzione, della commercializzazione, della tutela ambientale, per i produttori aderenti alla sezione O.P e gli obblighi conseguenti;

i) costituisce, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.1992 e successive modifiche;

j) rappresenta ed assiste i soci aderenti alla sezione O.P. per svolgere, presso le autorità regionali, nazionali e comunitarie, l'opinione pubblica, la stampa, i consumatori, i mercati nazionali ed esteri, ogni azione utile per migliorare ed incrementare l'attività di produzione e di vendita dei prodotti agricoli per i quali è riconosciuta Organizzazione di Produttori in Italia ed all'estero;

k) sollecita con opportune azioni l'approvazione e l'applicazione di norme regionali, nazionali, comunitarie, nonché interventi di Enti ed Associazioni volte al miglioramento ed allo sviluppo dell'attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli per i quali è riconosciuta Organizzazione di Produttori;

l) promuove, anche attraverso attività di ricerca, di studio, di incontri tra esperti, la conoscenza degli aspetti peculiari dell'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli con particolare riguardo all'analisi del contributo di detta attività, in termini di reddito, occupazione, investimenti ed

altro a favore dell'economia regionale, nazionale e comunitaria;

m) esegue studi ed indagini di mercato, in Italia ed all'estero; conduce trattative nell'interesse e per conto degli aderenti alla sezione O.P.; apre uffici informazione, borse merci, delegazioni in Italia ed all'estero; cura la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti pubblici e privati per analisi e ricerche di mercato;

n) informa attraverso bollettini, convegni, articoli di stampa, periodici ed ogni altra forma, i soci aderenti alla sezione O.P. in ordine alle disposizioni di legge, alle situazioni e previsioni di mercato ed ogni altra disposizione o circostanza idonea ed utile al successo dell'attività di commercializzazione dei prodotti; promuove in tutti i modi possibili, attività volte al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione agricola per la quale è riconosciuta Organizzazione di Produttori ed allo sviluppo della commercializzazione, della produzione stessa, anche attraverso sperimentazioni di nuove varietà di prodotto, lotte antiparassitarie, sperimentazioni di nuovi imballaggi e metodi di confezionamento, la ricerca di nuovi mercati, la pubblicizzazione dei prodotti;

o) esprime rappresentanze in tutti i consessi nei quali sia utile e prevista la partecipazione dei produttori e dei commercianti operanti nel settore;

p) promuove e/o partecipa ad altre Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, le quali si propongono finalità che possono concorrere al raggiungimento dei fini sociali e degli obiettivi della politica agricola della CE, ivi compreso la promozione di disciplinari di produzione con relativi marchi di qualità e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle IGP e DOP previste nei regolamenti comunitari;

q) tutela nel miglior modo possibile gli interessi economici e morali dei soci produttori della sezione O.P. della Società, promovendo ed eseguendo tutte le attività necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, nel rispetto delle leggi vigenti;

r) esercita compiti di intervento sui mercati derivanti dall'entrata in vigore di leggi in merito e che interessano la produzione sociale della sezione O.P.; riscuote in nome e per conto dei soci, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in suo favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria;

s) promuove la concentrazione dell'offerta, la regolarizzazione dei prezzi nella fase di produzione ed attua il coordinamento economico finanziario fra tutti i soci produttori della sezione O.P. per il potenziamento delle vendite, degli scambi e dell'esportazione;

t) stipula accordi e contratti di qualsiasi natura, necessari e comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari, compresi quelli relativi agli acquisti con relativa distribuzione di merci, prodotti e quant'altro da destinare agli associati, tutto ciò per il miglioramento della qualità e della competitività;

u) provvede al coordinamento di tutte le operazioni tecniche per la difesa fitosanitaria ed antiparassitaria delle colture e dei prodotti agricoli in favore e per conto degli associati della sezione O.P.;

v) mette a disposizione dei produttori associati della sezione O.P. mezzi tecnici appropriati per il conferimento, la lavorazione e commercializzazione dei prodotti mediante la costruzione e la gestione diretta degli impianti o utilizzando, nel rispetto dei regolamenti regionali, nazionali e comunitari, per l'esercizio di funzioni operative di propria competenza, le strutture degli associati dotate di

particolari attrezzature per un migliore perseguimento dei fini della Società;  
z) promuove programmi nell'ambito dell'attività svolta a livello nazionale, di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate. A tale scopo può partecipare alla gestione di campi sperimentali e dimostrativi.

### TITOLO III SOCI COOPERATORI

e soci produttori aderenti alla sezione O.P.

Art. 5 (Soci cooperatori e soci produttori aderenti alla sezione O.P.)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

a) produttori agricoli singoli – persone fisiche o giuridiche – che coltivano e producono olive da mensa, da olio e olio, nel territorio della regione Emilia - Romagna, a condizione che non facciano parte di strutture associative con analogo scopo sociale e che non siano aderenti ad altre organizzazioni di produttori del settore olivicolo;

b) cooperative ed altre organizzazioni o società in qualunque forma costituite, formate esclusivamente di produttori agricoli della regione Emilia Romagna, che si pongono come scopo la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la tutela, la difesa e la valorizzazione delle produzioni olivicole ed olearie ed alla stessa condizione di cui alla precedente lettera “a”.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con l’attività svolta dalla Cooperativa.

La qualità di socio ordinario non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione. La qualità di socio produttore sezione O.P non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Comitato Esecutivo O.P..

L'iscrizione nel libro soci e la conseguente assunzione della qualità di socio è subordinata al versamento integrale delle quote sottoscritte.

Possono aderire alla sezione O.P. solo produttori agricoli singoli od associati in forme giuridiche societarie. Nel caso che Socio produttore della sezione O.P sia una società, Socio produttore sezione O.P diretto è considerata la società e non il singolo produttore a questi associato. Dette società hanno tuttavia l’obbligo di tenere aggiornato l’elenco dei loro soci denominati come “indiretti”.

In ogni caso i proprietari non imprenditori e le imprese di conto-terzismo non possono assumere posizioni dominanti negli organi deliberanti.

Solo i soci produttori aderenti alla sezione O.P possono partecipare alle decisioni che attengono all’attività dell’O.P. stessa, e solo questi soci possono accedere, direttamente o indirettamente, agli eventuali benefici riconoscibili ed agli eventuali contributi pubblici previsti per l’Organizzazione di Produttori.

Le quote dei soci produttori iscritti alla sezione O.P. non possono essere sottoposte a pegno e vincolo senza il consenso vincolante del Comitato Esecutivo O.P. e del Consiglio di Amministrazione giusto quanto previsto dalla L.R. 24 del 7/4/2000 e successive modifiche e/o integrazioni e modalità applicative.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

1) Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che deve contenere, se trattasi di

persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della qualifica di produttore olivicolo, e della località in cui viene svolta l'attività olivicola;
- c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 34 e seguenti del presente statuto;
- f) la dichiarazione di non far parte di altra organizzazione di produttori o di altra società del medesimo settore e territorio o di altro organismo collettivo aderente alla cooperativa;
- g) l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo la cui produzione si intenda impegnare per il conferimento totale o parziale, con indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda;
- h) l'impegno di comunicare alla Cooperativa tutti gli aggiornamenti relativi alla propria consistenza aziendale.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g), h) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

I soci produttori agricoli che intendono essere ammessi alla sezione O.P devono inoltre presentare la seguente documentazione:

A) qualora la domanda sia presentata da produttori costituiti in Cooperativa, o altra forma societaria deve essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nel quale deve essere prevista la presa in carico o la disponibilità del prodotto dei soci;
- 2) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante della società e a presentare domanda e ad assumere le

obbligazioni derivanti dallo stato di socio aderente alla sezione O.P;

3) certificati degli Enti ed istituzioni competenti contenenti:

- gli estremi della persona giuridica,
- la composizione dei suoi organi ed i poteri ad essi conferiti,
- l'inesistenza di atti o provvedimenti pregiudizievoli comprese eventuali procedure concorsuali;

4) elenco dei soci, corredato, per ogni socio, delle seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e partita IVA;

b) ubicazione ed estensione dei terreni con specificazione di quelli adibiti alle produzioni che interessano l'attività della Società nonché il titolo in virtù del quale i terreni sono condotti;

c) quantità prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio od, in mancanza, la superficie coltivata ad olivi al momento dell'adesione;

d) eventuali attività commerciali od industriali, collegate alle produzioni per le quali chiede di associarsi, alle quali sia interessato anche nella forma di partecipazione societaria;

e) dichiarazione sotto la propria responsabilità di non appartenere ad altre Organizzazioni di produttori per il prodotto od i prodotti per il quale o per i quali chiede di associarsi alla sezione O.P, con impegno a mantenere questa situazione per tutta la durata della sua permanenza come socio sezione O.P, precisando altresì se in passato abbia o meno aderito ad altre Organizzazioni;

f) dichiarazione di osservare l'obbligo del conferimento del prodotto, nel rispetto di quanto previsto nella normativa in vigore della regione Emilia Romagna in materia di O.P. - giusta L.R. 24 del 7/4/2000, successive modificazioni e/o integrazioni e disposizioni applicative;

5) la dichiarazione da parte del legale rappresentante che né la persona giuridica, né i suoi soci appartengono ad altre Organizzazioni di produttori, secondo quanto disposto dalle norme regionali richiamate e che i suoi soci sono sottoposti agli stessi vincoli del socio diretto;

6) l'ammontare delle quote o delle azioni che intende sottoscrivere.

B) Qualora la domanda di adesione alla sezione O.P. sia presentata non da una società, ma dal singolo esercente impresa agraria, comunque costituita, deve comprendere tutti gli elementi di cui al precedente punto 4) lettere a), b), c), d), e), f).

La domanda deve comunque precisare i dati atti ad individuare i terreni stessi.

Con la domanda l'aspirante socio produttore della sezione O.P, sia esso persona fisica o giuridica, deve altresì dichiarare di assumere l'impegno di osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La Società ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio produttore della sezione O.P ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Per i soci produttori sezione O.P delibera il Consiglio di Amministrazione su indicazione vincolante del Comitato Esecutivo O.P..

In caso di reiezione della domanda, il richiedente può appellarsi al Collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 30, che si pronuncia in via definitiva. La qualità di socio produttore non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Comitato Esecutivo O.P..

Art. 7 (Obblighi del socio)



Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
  - della quota pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
  - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
  - dei contributi finanziari annuali, distinti in quota fissa ed in quota variabile in ragione del prodotto di ciascun socio commercializzato dalla cooperativa, nella misura determinata dall'Organo amministrativo ed approvata dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) ad applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dalla cooperativa;
- d) a non aderire, per quanto riguarda le produzioni oggetto dell'attività della cooperativa, ad altri soggetti associativi analoghi;
- e) a far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25% del prodotto. E' in ogni caso fatta salva la facoltà della cooperativa di rifiutare la commercializzazione del prodotto non conforme agli standards di qualità fissati dalla cooperativa medesima;
- g) a mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

Con l'iscrizione il socio produttore, singolo o associato, aderente alla sezione O.P assume nei confronti della Società, oltre a quelli previsti nel presente Statuto, anche i seguenti obblighi:

- 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dalla sezione Organizzazione di Produttori;
- 2) far vendere e commercializzare direttamente dall'organizzazione tutta la propria produzione relativamente al prodotto/i per cui l'O.P. è riconosciuta, fatte salve le eventuali autorizzazioni in deroga concesse per iscritto nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di O.P.;
- 3) contribuire ai fondi di intervento e ad altri fondi appositamente costituiti necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea.

Gli obblighi, derivanti dalla adesione del socio produttore alla sezione O.P., in materia di commercializzazione della propria produzione e dell'eventuale potestà dell'utilizzo dei servizi forniti dalla Cooperativa medesima saranno disciplinati da apposito e separato regolamento che dovrà prevedere tra gli obblighi il dover conferire alla Cooperativa la propria produzione e fra le facoltà quella di poter utilizzare i servizi della Cooperativa medesima.

Ciascuna persona giuridica aderente alla sezione O.P. deve garantire che i propri soci (indiretti della sezione O.P.) sono sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti.

Il socio produttore aderente alla sezione O.P, salvo il caso in cui perda i requisiti richiesti per l'ammissione, potrà recedere solo trascorsi almeno tre anni dalla sua iscrizione; la volontà di recedere deve essere comunicata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno dodici

mesi, nel qual caso il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla scadenza del preavviso.

In mancanza, si intenderà tacitamente rinnovato il vincolo almeno triennale. Il socio produttore sezione O.P. receduto resta comunque vincolato nei confronti della O.P. per gli impegni assunti dallo stesso antecedentemente la data del recesso.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### Art.8 (Sanzioni)

L'Organo amministrativo esercita la vigilanza nei confronti del socio sul rispetto degli obblighi associativi. Per la sezione O.P. la vigilanza è subordinata al parere vincolante del Comitato esecutivo O.P.

Nei confronti del socio, che non osservi gli obblighi statuari, che non paghi i contributi finanziari, o non osservi le regole fissate dalla cooperativa o non si attenga alle disposizioni normative vigenti che regolano l'attività della Società, nonché per il socio aderente alla sezione O.P. che non rispetti gli obblighi ed i vincoli statuari e/o regolamentari derivanti dall'adesione alla sezione O.P. stessa., si applicano le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione temporanea;
- d) esclusione dalla cooperativa.

La censura con diffida è una dichiarazione scritta di biasimo, per lievi infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l'avvenire un comportamento conforme ai doveri di socio pena l'irrogazione delle sanzioni più gravi.

La sanzione pecuniaria, da un minimo di una ad un massimo di cinque volte il contributo annuale dovuto dal socio per l'esercizio precedente, comprensivo di quota fissa e di quota variabile, è inflitta nel caso di infrazioni gravi, che comunque abbiano natura tale da consentire la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero quando il socio, già sanzionato con censura, non ottemperi alla diffida e persista nel proprio comportamento.

La sospensione temporanea, per un periodo massimo di giorni 60 (sessanta), viene applicata nei confronti dei soci operatori e/o produttori aderenti alla sezione O.P. che non rispettino, dopo espressa diffida da parte della Società, gli impegni di versamento dei contributi associativi, ovvero che risultino responsabili di altre gravi violazioni degli obblighi statuari, associativi, e di legge, che non consentano la normale prosecuzione del rapporto sociale. La sospensione ha termine con il versamento dei contributi dovuti, ovvero con l'adeguamento agli obblighi violati, salva l'esclusione del socio in caso di mancato adeguamento nel termine assegnato.

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, e che non abbia provveduto ad adeguarsi entro il termine di giorni 60 (sessanta) assegnato

dall'Organo amministrativo, salva la sospensione del rapporto associativo durante tale periodo;

c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) che svolga attività in conflitto con gli scopi sociali.

Per i soci aderenti alla sezione O.P. la esclusione dalla Società è subordinata al parere vincolante del Comitato esecutivo O.P.

Contro le deliberazioni di irrogazione di sanzioni e di esclusione il socio sia cooperatore o sia produttore sezione O.P. può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 34 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, fermo l'obbligo del socio escluso di pagare tutti i contributi maturati sino all'esclusione, di risarcire i danni cagionati alla cooperativa e di pagare la penale ai sensi del successivo art. 14.

Il socio produttore aderente alla sezione O.P. che non si attiene a quanto prescritto dalla legge e dallo Statuto è soggetto, per delibera del Consiglio di Amministrazione, su indicazione vincolante del Comitato Esecutivo O.P. tenuto conto della gravità dell'inadempimento e indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni alla Società, alle sanzioni previste dall'apposito regolamento interno.

Il risarcimento dei danni potrà essere richiesto anche nei confronti degli associati esclusi, espulsi, receduti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art.9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Il socio potrà recedere esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione.

L'Organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 34 e seguenti.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione, fermo l'obbligo del socio al rispetto degli impegni assunti nei confronti della cooperativa antecedentemente alla data di efficacia del recesso ed al pagamento dei contributi maturati durante tale periodo.

Per i soci produttori delibera il Consiglio d'Amministrazione su indicazione vincolante del Comitato Esecutivo O.P..

Art.11 (Deliberazioni in materia di recesso e di esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 8, comma 6, lettere b), c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,

del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

##### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a Euro 25,00 né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla

redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

Non si darà luogo ad attribuzione di ristorni quando il vantaggio mutualistico sarà insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

## TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo sezione O.P.;
- d) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 20 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci nel domicilio risultante dal libro soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari con obbligo di conferma di avvenuta ricezione, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).



L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

Salvo i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con altra modalità che l'assemblea andrà a determinare o con altro mezzo ammesso dalla legge.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Nel caso in cui siano state convocate le assemblee parziali, previste e disciplinare all'art.25, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati eletti nelle assemblee parziali.

Art. 25 (Assemblee separate)

Quando il numero dei soci sia superiore a mille, l'Organo amministrativo può convocare assemblee parziali per l'elezione dei delegati, che andranno a costituire l'assemblea generale, da convocarsi entro cinque giorni dall'ultima assemblea parziale. Verranno inoltre convocate assemblee separate qualora vi siano le condizioni indicate nell'articolo 2540 del C.C.

Le assemblee parziali eleggono, con il sistema proporzionale, un delegato ogni



20 voti espressi dai soci presenti o rappresentanti in assemblea. Se il numero dei voti espressi dall'assemblea non è esatto multiplo di 20 ed il resto supera il numero di 5, viene eletto un delegato anche per questo resto. I delegati devono essere soci o rappresentanti legali di soci persone giuridiche e devono intervenire personalmente all'assemblea generale. Le assemblee parziali devono discutere lo stesso ordine del giorno oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea generale.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Nel caso si tengano assemblee parziali, queste possono essere presiedute da un membro dell'Organo di amministrazione appositamente incaricato.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 13, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

La minoranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci o tra i delegati del socio purchè parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado e purchè partecipino nell'azienda.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea ed a esclusione di quelli riservati al Comitato Esecutivo della sezione O.P. per quanto riguarda l'attività della sezione stessa.

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può, ai sensi di legge, delegare al Presidente e/o al Direttore, determinando i limiti della delega, parte dei propri poteri nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può, ai sensi di legge, delegare parte dei propri poteri al Comitato Esecutivo della sezione O.P. , nei limiti consentiti dalla legislazione vigente

Comitato formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 28 bis

Le delibere concernenti la sezione O.P., e che non siano riservate all'Assemblea, sono assunte da un Comitato Esecutivo della sezione stessa, formato da n. 2 a n. 5 membri del Consiglio di Amministrazione che siano appartenenti alla categoria

dei soci produttori aderenti alla sezione O.P., oltre al Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza del Presidente questo è sostituito da un Vice Presidente.

Il Comitato Esecutivo della sezione O.P. delibera anche sulla misura dei contributi da versarsi da parte dei soci produttori per la costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, da proporre all'Assemblea per la deliberazione; propone altresì al Consiglio di Amministrazione gli atti e i pareri vincolanti previsti nel presente Statuto.

Il Comitato Esecutivo viene eletto dal Consiglio di Amministrazione ed ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo sezione O.P. partecipa in qualità di segretario il Direttore; in caso di sua assenza od impedimento provvederà il Comitato esecutivo seduta stante alla nomina del segretario.

Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Spetta al Comitato Esecutivo di deliberare in base alle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche

Art. 32 (Rappresentanza)

Il Presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge ovvero per decisione dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, qualora integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, può esercitare anche il controllo contabile. E' comunque facoltà dell'Assemblea dare l'incarico del controllo contabile ad un soggetto diverso se consentito dalla legge.

## TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

L'accettazione espressa della presente clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore deve essere accompagnata dalla espressa adesione alla presente clausola arbitrale.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 10.000; ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## TITOLO VII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa e ratificherà quello relativo alla sezione O.P, che sarà predisposto dal Comitato esecutivo della sezione O.P. . In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 40 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata e qualora vengano meno i presupposti per l'applicazione delle norme delle Società a responsabilità limitata, la Società senza indugi, dovrà convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme inderogabili sulle Società per Azioni.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F.to: Spada Franco

ALBERTO PARISIO Notaio (sigillo)